

**CONVENZIONE PER
TIROCINIO DI FORMAZIONE “CURRICULARE”**

TRA

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in **Milano** Codice Fiscale 02133120150, (d’ora in poi denominata anche “Soggetto promotore”), rappresentata da Lorenzo Maria Cecchi, nato a San Severino Marche (MC) 15/11/1969, ivi domiciliato per la carica in Largo Francesco Vito, 1 (00168) Roma

E

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, con sede legale a Milano in Viale Piceno 18, Codice fiscale (97020700155), rappresentato dal dott. Andrea Mandelli, nato a Monza il 11/08/1962,

PREMESSO

- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l’art. 44 della **Direttiva 2005/36/CE**, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, regola la formazione del farmacista;
- che l’art. 44 della Direttiva 2005/36/CE è stato recepito dal nostro ordinamento con **D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206**. In particolare l’**art. 50 del D.Lgs. 206/2007** stabilisce che: “1. L’ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università; 2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università; b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno

sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1; 3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze: a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi; d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche”.

- che i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche appartengono alla classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (LM/13) e che il D.M. 270/2004, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: “I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista”, e “i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”;
- che con nota prot. **(numero)** del **(data)** l'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di **(Nome)** ha confermato l'interesse a stipulare con l'Università Cattolica del Sacro Cuore
- una convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Classe LM/13 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- il Consiglio di corso di laurea in Farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, con delibera del **(data)** ha approvato la stipula della presente convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Classe LM/13 della Università Cattolica in Roma.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Gli Ordini dei Farmacisti della Lombardia si impegnano a promuovere l'accoglimento, presso le Farmacie delle province di competenza territoriale, che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione, di studenti universitari in tirocinio di formazione, rientrante nelle attività formative

previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dalle Farmacie ospitanti sulla base delle proprie effettive disponibilità di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

A tal fine Gli Ordini dei Farmacisti della Lombardia si impegnano a fornire all'Ufficio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'elenco delle Farmacie che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione, accettando senza riserva alcuna tutte le condizioni in essa previste. Tale elenco sarà aggiornato periodicamente e disponibile tramite il sito web degli Ordini.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro, in quanto esso è previsto quale attività formativa curriculare del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dalle Farmacie ospitanti che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione tramite Gli Ordini dei Farmacisti della Lombardia.

Il tutor designato dalle predette Farmacie ospitanti avrà cura della tenuta di un registro delle presenze e delle attività formative svolte dal tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, redigerà un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso una delle Farmacie designate agli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, previa loro formale adesione alla presente convenzione, è predisposto il Progetto formativo, così come riportato all'art. 3 del regolamento attuativo, contenente tra l'altro
 - a. i dati identificativi del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor accademico, designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e del tutor nominato dalla Farmacia ospitante;
 - c. la sede di svolgimento del tirocinio;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo

di svolgimento del tirocinio stesso;

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dall'articolo 3 del regolamento attuativo, seguendo le indicazioni dei rispettivi tutors e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni – da formalizzare - sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- compilare un libretto diario delle attività svolte.

Articolo 4

Le Farmacie ospitanti si impegnano:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
3. in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Responsabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per la comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Stato Giuridico e Formazione dell'Università, al fine di consentire a quest'ultimo di trasmettere la denuncia di infortunio all'INAIL in via telematica entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
4. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino ad eventuale disdetta di una delle parti.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 6

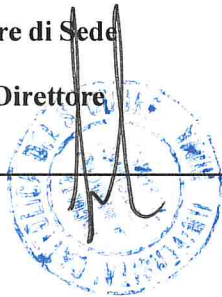
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme contenute nelle disposizioni di legge, nel Regolamento didattico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e nel Codice Deontologico Professionale

Milano, 18 aprile 2025

Direttore di Sede

Il Direttore

Prof.



Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia

Il Presidente

Dott. Andrea Mandelli



Regolamento attuativo del Tirocinio professionale degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti, ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli studenti **dell'Università Cattolica del Sacro Cuore** iscritti al Corso di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale), a partire dall'a.a. **(2021/2022.)**, di cui al DM 16 marzo 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei Corsi di Studio della Classe LM-13 può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o in una farmacia ospedaliera sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Classe LM-13 **dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti formativi universitari (CFU) riservati al tirocinio professionale della durata di almeno sei mesi da svolgersi prima del conseguimento dei relativi titoli di studio. *(La circolare 11 marzo 2011, protocollo n. 570 del Ministero dell'Università e della Ricerca Ufficio IX, stabilisce che per il tirocinio obbligatorio un CFU è pari a 30 ore).*

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto per una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi, ma comunque entro un periodo di tempo non superiore a due anni presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere (salvo documentabili cause di forza maggiore, ritenute valide dal Consiglio di Corso di Laurea). Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Studio della Classe LM-13.
2. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:
 - a) La deontologia professionale;
 - b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente all'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
 - c) L'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
 - d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;

- e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;
 - f) La preparazione dei medicinali in farmacia;
 - g) L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;
 - h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;
 - i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;
 - j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
 - k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
 - l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
 - m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.
3. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 3, come pure, consentirgli in condizioni di autonomia, la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.
4. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio all'Ordine dei Farmacisti.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'**Università Cattolica del Sacro Cuore**, nella persona del Rettore o da suo delegato, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.
3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, né può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all'Art. 3. Per l'attività di tutorato può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.
2. Il tutor segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
3. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il tutor deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Stage & Placement dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.

2. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
3. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura dell'Ufficio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, all'Ordine professionale competente.
4. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto all'Ufficio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso la Segreteria Studenti del "Polo Giovanni XXIII" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal tutor con la descrizione dell'attività svolta dal tirocinante.
2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.
3. Terminato il tirocinio, lo studente deve consegnare all'Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza sul quale verrà apposto un visto per autentica dell'identità del Tutor.
4. Lo studente provvede quindi a consegnare il registro di frequenza vistato alla segreteria didattica del CdS in Farmacia (Hub di Farmacia) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nei termini di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile verso terzi e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.
2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero

1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'U.E. (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio **dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**,

Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale

1. Il Consiglio di Corso di Laurea di Farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti allo stesso. Il tutor/coordinatore ha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia

svolto in maniera appropriata e conforme ai contenuti di cui all'art. 3. del presente regolamento attuativo.

Art. 11 – Controllo e Valutazione

1. Presso l'Ordine dei Farmacisti è istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui all'art. 7 riguardanti ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.
2. L'Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con il dovuto profitto.
3. Commissione di valutazione del tirocinio

Il Consiglio di Corso di Studio di Farmacia istituisce e nomina una Commissione di valutazione del tirocinio ai fini dell'assegnazione dei relativi CFU previsti dalla normativa vigente. La Commissione è composta dal Presidente del Corso di Studio o da un suo delegato, due docenti (eletti) del corso di laurea in Farmacia ed un rappresentante (eletto) dell'Ordine Provinciale. La Commissione dura in carica tre anni e i membri non sono rieleggibili per mandati consecutivi.

Compiti della Commissione

La Commissione di valutazione:

- * nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario;
 - * rende pubbliche sulla bacheca del Corso di studio di Farmacia le assegnazioni dei tutor universitari operate dalla Segreteria di Farmacia;
 - * si riunisce periodicamente, tenendo conto anche delle sessioni di laurea, per visionare le relazioni del/dei farmacista/i responsabile/i del tirocinio e del docente tutor universitario relative all'esperienza maturata dallo studente tirocinante. In caso di valutazione positiva del tirocinio svolto dallo studente, attribuisce i crediti maturati e ne dà comunicazione alla Segreteria Amministrativa Studenti mediante trasmissione dell'elenco degli approvati;
 - * assegna, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, parziale attribuzione di CFU per il periodo di tirocinio già svolto, relativa al primo trimestre, pari alla metà del numero di CFU totali previsti, eventualmente arrotondati all'unità superiore.
 - * qualora il tirocinio non abbia ricevuto una valutazione positiva, la Commissione attribuirà d'ufficio allo studente un periodo di completamento presso un'altra farmacia tra quelle disponibili, dove lo studente dovrà effettuare un ulteriore periodo di formazione (fino ad un massimo di 450 ore) dopo aver presentato una nuova domanda alla Segreteria Amministrativa Studenti ed aver ritirato un altro diario.
4. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l'esame di laurea, alla segreteria didattica del CdS in Farmacia (Hub di Farmacia) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che la trasmetterà al tutor/coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea di cui all'art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica

in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.